



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato sino al **21.05.2026**; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 4.5.2026, 11.5.2026, 13.5.2026, 18.5.2026, 19.5.2026; ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **1834/2025** R.G. Lav.,

TRA

ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI OSIMO O.D.V.-E.T.S.

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Grisanti, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Osimo via Costa del Borgo n. 60;

RICORRENTE

INPS

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Mazzaferri e dall'avv. Valeria Salvati giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;

RESISTENTE

PAROLE CHIAVE: art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999 – emissione avviso addebito in pendenza procedimento giudiziario – legittimità.

OGGETTO: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 303 2025 00013673 83 000.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. *Svolgimento del processo e contenuto degli atti introduttivi.* Il ricorrente impugna l'avviso di addebito indicato in oggetto, eccependo in primo luogo l'illegittimità per intervenuta decadenza ex art. 25 comma 4 d.lgs 46/1999.



Secondo il ricorrente, l'Ente previdenziale era tenuto a procedere all'iscrizione a ruolo dei debiti contributivi entro e non oltre il 31.12.2024, in quanto l'avviso di addebito opposto trae origine dal verbale di accertamento del 31.1.2023, risultando, pertanto, tardivo l'atto opposto emesso in data 19.11.2025. Evidenzia, peraltro, che era stata proposta azione di accertamento negativo avverso il verbale ispettivo, rigettata in primo grado e tuttora pendente in appello, sicché non vi era un provvedimento definitivo dal quale far discendere la legittimazione dell'Ente Previdenziale a procedere con l'iscrizione a ruolo dell'asserito debito. Parte ricorrente chiede, inoltre, la sospensione ex art. 295 c.p.c., in quanto risulta tuttora pendente il giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo innanzi alla Corte di Appello, con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, n. 339/2025, che risulta essere pregiudiziale rispetto alla decisione dell'odierno giudizio, in quanto l'eventuale accertamento dell'insussistenza del rapporto di lavoro e del conseguente obbligo contributivo comporterebbe il venir meno dei presupposti sui quali si basa l'opposto avviso di addebito. Infine, parte ricorrente nel merito deduce l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato su cui si basa l'emissione dell'opposto avviso di addebito per contributi previdenziali non versati, contestando l'accertamento ispettivo, in quanto l'associazione ricorrente non ha mai remunerato i volontari, ma soltanto rimborsato le spese sulla base di autocertificazioni conformi al disposto dell'art. 17 comma 4 del Dlgs 117/2017.

Costituendosi in giudizio, l'INPS contesta integralmente l'avversa domanda, nonché le ragioni ed eccezioni addotte a sostegno in quanto infondate in fatto ed in diritto. Preliminarmente, l'INPS rileva che i motivi di merito sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sono inammissibili, in quanto dovevano essere dedotti nel procedimento *sub iudice* di accertamento negativo, che si è concluso con la sentenza n. 339/2025 del Tribunale di Ancona impugnata innanzi alla Corte di Appello di Ancona, Sezione lavoro. Quanto all'eccezione di decadenza, l'INPS la ritiene palesemente infondata in quanto l'art. 24 comma 3 del Decreto legislativo 46/99 statuisce che: “*se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice*”. Dunque, prima della sentenza n. 339/25 del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, l'INPS non avrebbe potuto iscrivere a ruolo, non decorrendo, pertanto, il termine di decadenza. L'INPS, inoltre, non si oppone alla sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in quanto ritiene che tra l'accertamento negativo della pretesa contributiva e il giudizio di opposizione a ruolo è ravvisabile il vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni, e quel collegamento per cui il giudizio di accertamento investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico per essere la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il *thema decidendum* del processo pregiudicato (Cass. 23879/2015). Infine, si riporta alle difese già espletate nel



procedimento di accertamento negativo avente R.G. Lav. 760/2023, che ripropone nel presente giudizio, per contestare quanto dedotto dal ricorrente sull'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato e per confermare la correttezza dell'accertamento ispettivo effettuato.

La causa, non necessitando di istruttoria, è stata discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

2. *Istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.* Preliminarmente deve rigettarsi l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. avanzata dalle parti per le seguenti ragioni.

Parte ricorrente ha chiesto principalmente di accertare l'invalidità dell'avviso di addebito e, *"in via alternativa"*, di accertare l'insussistenza del rapporto di lavoro che costituisce il presupposto su cui era stato emesso l'avviso di addebito opposto (c.f.r. conclusioni avanzate nel ricorso *"...Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia del dell'Avviso di Addebito n. 300.19/11/2025.0412295 in quanto emesso in violazione dell'art 25 comma 4 del Dlgs 46/1999 e per l'effetto annullare lo stesso; 4) Nel merito in via alternativa accertare e dichiarare per le ragioni dedotte in narrativa l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato posto alla base dell'avviso di addebito opposto e per l'effetto annullare lo stesso"*). Quindi, la domanda di accertamento negativo del rapporto di lavoro risulta subordinata al rigetto della domanda di dichiarazione dell'illegittimità dell'avviso di addebito per vizi procedurali. L'accoglimento della domanda principale del ricorso impedisce al Giudice di analizzare la domanda subordinata. Quindi, la domanda di accertamento negativo non è idonea ad ampliare il *thema decidendum* nel caso di accoglimento, come meglio si spiegherà, della domanda di dichiarazione dell'illegittimità dell'avviso di addebito con conseguente declaratoria di invalidità di tale avviso per vizi procedurali. Non dovendosi procedere ad accertare nel merito la pretesa creditoria dell'Ente resistente, non risulta sussistente un nesso di pregiudizialità/dipendenza tra il presente giudizio e quello tuttora in corso dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona, tra le stesse parti e sulla medesima questione di accertamento negativo dei rapporti di lavoro. Si rigetta, pertanto, la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio avanzata dalle parti.

3. *Decadenza dall'iscrizione a ruolo: art. 25 comma 4 d.lgs. 46/1999.* Sostiene in via preliminare il ricorrente che l'iscrizione a ruolo doveva avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del verbale ispettivo, ossia nel caso di specie entro il 31.12.2024 secondo il disposto dell'art. 25 comma 4 lett. b) d.lgs. 46/1999. Invero, tale ultima disposizione disciplina nello specifico l'ipotesi in cui l'accertamento ispettivo sia sottoposto, come nella fattispecie che ci occupa, a gravame giudiziario indicando in tale caso come termine decadenziale il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo. Poiché è pacifico che nel caso di specie il procedimento di accertamento negativo del credito non è ancora stato concluso con provvedimento giudiziale definitivo, il termine decadenziale non risulta essere maturato.



4. *Violazione del disposto dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999.* Nell'atto introduttivo il ricorrente asserisce che *“allo stato degli atti non vi è alcun provvedimento definitivo dal quale far discendere la legittimazione dell'Ente Previdenziale a procedere con l'iscrizione a ruolo dell'asserito debito”*. Pur non essendo stato espressamente richiamato il disposto dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999, è chiaro il rinvio a tale disposizione.

Sul punto, parte resistente sostiene che l'avviso di addebito è stato emesso nel rispetto dell'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999 sulla base di un provvedimento esecutivo del Giudice reso nell'ambito del procedimento per accertamento negativo dei rapporti lavorativi conclusosi con sentenza del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, n. 339 del 2025 (R.G. Lav. 760/2025). A tale proposito l'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999 stabilisce che, se la pretesa è impugnata dinanzi al giudice, l'iscrizione a ruolo (riferimento che ai sensi dell'art. 30 comma 14 DL 78/2010 deve intendersi all'avviso di addebito) può avvenire unicamente in base a **provvedimento esecutivo** del giudice.

Nel caso di specie, concludendosi il giudizio di accertamento negativo con una pronuncia di accertamento, essa non può ritenersi **provvedimento esecutivo** sino al giudicato, avuto riguardo all'orientamento costante in sede di legittimità, per il quale *“l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento”* (Cass. 1037/1999).

È pacifico, in quanto non contestato, che la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione lavoro, n. 339 del 2025 è stata impugnata dall'odierno ricorrente innanzi alla Corte di Appello di Ancona, Sezione lavoro, e che tale procedimento è ancora in corso. Quindi, l'odierna resistente ha emesso l'opposto avviso di addebito quando ancora il procedimento sull'accertamento negativo del rapporto di lavoro non era definito con passaggio in giudicato della decisione. Il titolo opposto risulta, pertanto, illegittimo per un vizio procedurale, in quanto parte resistente non ha atteso, come avrebbe dovuto, l'esito del giudizio prima di iscrivere a ruolo la propria pretesa creditoria.

Pertanto, l'illegittimità dell'avviso di addebito preclude all'INPS di utilizzare per la riscossione un titolo formato stragiudizialmente ai sensi dell'art. 30 DL 78/2010, finché non venga accertato, con provvedimento del giudice passato in giudicato e dunque esecutivo, la sussistenza del rapporto di lavoro contestato in giudizio.

Deve accogliersi la domanda principale del ricorso con dichiarazione di illegittimità per vizio procedurale dell'avviso di addebito opposto, rimanendo assorbita ogni altra eccezione o deduzione relativa a tale titolo stragiudiziale.

5. *Conclusioni e riparto delle spese di lite.* L'accoglimento della domanda



principale preclude ogni valutazione inerente alla pretesa creditoria, avendo parte ricorrente richiesto soltanto in subordine l'accertamento dell'insussistenza del rapporto di lavoro.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Ente resistente e vengono liquidate in favore di parte ricorrente come da dispositivo sulla base del *disputandum*, secondo i valori prossimi ai minimi di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), considerata la non complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'avviso di addebito n. 303 2025 00013673 83 000;
- 2) Condanna l'INPS a rifondere alla ricorrente Associazione Auser Volontariato Osimo O.d.v. – E.t.s. le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 10.000,00 a titolo di compenso professionale ed Euro 43,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge.

Così deciso in Ancona, in data 2.6.2026 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21.5.2026.

Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. dott. Marco Carulli.

IL GIUDICE

(dr.ssa Tania De Antoniis)

(Atto sottoscritto digitalmente)

